

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano I, Ufficio Territoriale di Milano 4, con cui le veniva negato il rimborso di euro 800.000,00 richiesto a titolo di credito IVA per l'anno d'imposta 2010, la società ALFA S.r.l. ha presentato ricorso alla Commissione Provinciale di Milano. L'adita Commissione, nella resistenza dell'Agenzia convenuta, preso atto della intervenuta revoca - nelle more - del diniego da parte di quest'ultima, ha dichiarato cessata la materia del contendere compensando le spese di lite tra le parti.

Per la riforma di tale decisione ha interposto gravame la predetta società limitatamente alla statuizione sulle spese.

L'Agenzia si è costituita resistendo al gravame con memoria di controdeduzioni. All'odierna udienza questa Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante lamenta che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale non abbia condannato l'Agenzia appellata al rimborso delle spese di lite di primo grado da essa sostenute, pur dopo avere ingiustamente dato causa al procedimento costringendola a far valere in giudizio una legittima pretesa al rimborso.

L'appello è fondato.

La statuizione sulla compensazione delle spese pronunciata dal primo Giudicante appare infatti sia immotivata nella forma, che ingiustificabile nel merito.

L'Agenzia ha infatti negato nella specie il rimborso per un motivo rivelatosi non solo del tutto pretestuoso (inesistenza della sede legale della società che aveva chiesto il rimborso: [*Omissis*]), giacché proprio presso la medesima sede è stato poi notificato con successo il provvedimento di diniego, ma anche alquanto singolare ed eccentrico rispetto alla normalità operativa (tenuto conto che se può capitare che non si individui la sede di un debitore del Fisco, assai difficilmente può pensarsi che non abbia una sede reale ed effettiva una società che insta per ottenere il rimborso di un credito vero ed assai ingente, il che avrebbe dovuto indurre l'Ufficio ad ogni cautela prima di motivare il diniego sulla base di un siffatto motivo). Sta di fatto che l'Agenzia, perseverando nell'errore, ha anche ommesso di eliminarlo poi in sede di autotutela, come pure le era stato tempestivamente richiesto dalla parte contribuente, e ha quindi costretto quest'ultima ad agire in giudizio per far valere la sua pretesa.

Ciò costituiva e costituisce evidente ragione di responsabilità etiologicamente valutabile ai fini della disciplina delle spese processuali, tenuto conto che la revoca del diniego di rimborso è intervenuta da parte dell'Agenzia solo a giudizio di primo grado ormai instaurato, e che lo stesso irragionevole diniego iniziale ha determinato un indebito allungamento dei tempi di recupero del credito, di per sé produttivo di danno patrimoniale per un'impresa, che una somma così rilevante come quella di specie ben poteva immettere nei flussi finanziari aziendali, anche riscuotendo interessi attivi tramite deposito bancario, anziché pagarne di

passivi, per approvvigionarsi di una somma di pari misura ai fini della continuità dell'attività d'impresa. Alla luce delle precedenti considerazioni, quindi, l'impugnativa va accolta e va disposta la condanna dell'Agenzia delle Entrate, quale parte soccombente virtuale in primo grado, e reale in appello, alla rifusione consequenziale ai sensi dell'art. 91 c.p.c. delle spese processuali sostenute dall'appellante in entrambi i gradi.

Inoltre merita accoglimento la richiesta di applicazione di condanna aggiuntiva ai sensi dell'art. 96, comma 1 o comma 3, c.p.c. In effetti, sarebbero applicabili entrambi i predetti commi, atteso che il diniego di rimborso ha operato sia come causa efficiente della necessità di instaurazione del processo, alla stregua di una colpa grave, sia come presupposto effettuale ed oggettivo del prodursi di un danno da ritardato rimborso. Sul piano applicativo, dunque, non vi è dubbio che sia possibile procedere sia con condanna da lite temeraria per colpa grave ex art. 96, comma 1, sia con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3.

La sola condizione che nella specie deve ritenersi opportuno e necessario rispettare è che non vi sia una duplicazione dell'importo della condanna, e a tale regola ci si intende qui conformare. La misura delle spese, per brevità, viene direttamente liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività difensiva complessivamente svolta. Quanto alla condanna aggiuntiva, ai fini della sua liquidazione deve tenersi conto del presumibile danno patrimoniale da ritardo subito dall'appellante.

P.Q.M.

La Commissione Regionale della Lombardia, Sezione 38[^], definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'Agenzia delle Entrate appellata all'integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante in entrambi i gradi di giudizio e liquidate in € 1.200,00 per il primo grado, oltre ad euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. ovvero di sanzione aggiuntiva ex art. 96, comma 3, c.p.c., e in euro 1.800,00 per il grado di appello, oltre accessori fiscali e previdenziali in quanto dovuti.